



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2020

Oggetto :	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI
---------------------	---

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese **Novembre** alle ore **20:30** in videoconferenza giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume la presidenza **il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.**

Partecipa **il Vice Segretario Generale**dott. Alberto Cesana.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettere a) ed f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

Vista la L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che:

- all'art. 1, comma 792, prevede che gli atti di accertamento dei tributi comunali emessi a partire dal 1° gennaio 2020 contengano gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari;

- all'art. 1, comma 796, testualmente recita: *“In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.”;

- all'art. 1, comma 797, prevede che l'Ente creditore, con deliberazione adottata a norma dell'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997, possa ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importo superiore a euro 6.000,01;

Vista la L. 27.12.2006, n. 296 (*Legge Finanziaria 2007*), che all'art. 1, comma 163, testualmente recita: *“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”;*

Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 del 20.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui le funzioni e le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Muggiò e dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò venivano affidate ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER);

Rilevato che la rateazione superiore a trentasei mesi risulta incompatibile con la tempistica della riscossione coattiva, che è prevista dalla legge a pena di decadenza;

Ritenuta l'opportunità di intervenire negli ambiti rimessi alla discrezionalità del Comune:

- contemperando le esigenze del contribuente in condizioni di temporanea difficoltà economica con la necessità di preservare il credito tributario da prescrizioni e decadenze, riducendo pertanto ad un massimo di trentasei rate mensili la dilazione di pagamento ottenibile;
- disciplinando le scadenze e il tasso di interesse delle rate;
- prevedendo le modalità di gestione del mancato versamento delle rate stesse;

Visto lo schema del Regolamento comunale per la rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi, che è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” e dalla “Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali” in seduta congiunta del 24.11.2020;

Giudicatolo meritevole di approvazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Zanantoni – Gruppo Consiliare Forza Italia)

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il Regolamento comunale per la rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi che si compone di n. 6 articoli e che, riportato nell'allegato A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

INDI

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Zanantoni – Gruppo Consiliare Forza Italia)

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 5 del 30.11.2020,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Cesana
(sottoscritto digitalmente)



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI
DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
ART. 3 - MODALITÀ DI RATEAZIONE	pag. 2
ART. 4 - SCADENZE DEI PAGAMENTI E INTERESSI	pag. 3
ART. 5 - MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E RAVVEDIMENTO OPEROSO	pag. 3
ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 3

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le condizioni e le modalità di rateazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della Legge 27.12.2019, n. 160.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli avvisi di accertamento esecutivi I.MU., TA.S.I., TA.RI. e T.O.S.A.P. emessi dal Comune di Muggiò e agli atti di recupero emessi dal concessionario della riscossione dell'I.C.P.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano qualora siano già iniziate le procedure della riscossione coattiva.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli avvisi di pagamento bonari emessi per TA.RI., T.O.S.A.P. e I.C.P.

ART. 3 - MODALITÀ DI RATEAZIONE

1. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, il contribuente che dichiara di versare in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica può chiedere la ripartizione del pagamento degli importi accertati, comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili dilazionate come segue:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

2. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento. In caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il debitore decade dal beneficio e si procede alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con applicazione delle sanzioni piene. In caso di tardiva presentazione dell'istanza, il numero delle rate verrà ridotto in funzione dei mesi di ritardo.

3. Nel caso di più avvisi di accertamento riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateazione contestuale di tutti gli importi dovuti applicando le soglie di frazionamento di cui al precedente comma 1.

4. Nel caso di tributi diversi la rateazione deve essere effettuata distintamente per ciascun tributo.

ART. 4 - SCADENZE DEI PAGAMENTI E INTERESSI

1. La prima rata deve essere versata entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento.
2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Gli interessi sono calcolati esclusivamente sul tributo e non sulle sanzioni, né sugli interessi, né sulle spese di notifica e sugli oneri di riscossione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ogni mese.

ART. 5 - MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il mancato versamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione: l'importo dovuto, al netto di quanto già versato, sarà oggetto di riscossione coattiva con applicazione delle sanzioni piene.
2. La procedura per la riscossione coattiva non verrà attivata qualora il contribuente perfezioni un ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

